

SCHEDA INFORTUNIO SCOLASTICO

Suggerimenti su come redigere la relazione utile per la difesa in giudizio (Avv. Laura Paolucci)

Nel caso di **infortunio scolastico** di cui sia stato vittima un alunno, è necessario che l'istituzione scolastica, non appena abbia notizia che i genitori dell'alunno (è questo il caso più frequente) hanno iniziato una controversia giurisdizionale per il risarcimento del danno che si assuma subito in occasione di un infortunio occorso a scuola, provveda a redigere e trasmettere con solerzia una **dettagliata relazione all'Avvocatura dello Stato** territorialmente competente.

La relazione serve all'Avvocatura dello Stato per difendere l'amministrazione in giudizio (ove appunto la causa sia iniziata da parte dei genitori dell'alunno che chiedono il risarcimento del danno subito) e comunque per valutare le ragioni dell'amministrazione scolastica e la conseguente strategia giudiziale.

La relazione sui fatti di causa andrà richiesta dal dirigente scolastico al personale (docente o ATA o collaboratore esterno) presente al momento dell'incidente (poiché tra il momento del fatto e l'eventuale momento di instaurazione della causa, normalmente, intercorre un periodo di tempo abbastanza lungo, è buona norma che il dirigente scolastico richieda la relazione in questione secondo le modalità ora suggerite sin da subito dopo l'evento, onde evitare le difficoltà di ricostruire ex post episodi lontani nel tempo).

La relazione conterrà (si indicano gli elementi che si considerano utili alla difesa in giudizio dell'amministrazione, tenuto conto della distribuzione fra attore e convenuto dell'onere probatorio connesso alla tipologia di causa):

- 1) l'indicazione precisa delle circostanze e della dinamica dell'infortunio;
- 2) il luogo, il giorno e l'ora;
- 3) l'indicazione del momento scolastico in cui l'infortunio si è verificato (lezione di educazione fisica, intervallo, cortile, uscita ...);
- 4) l'eventuale presenza di testimoni e le loro dichiarazioni su quanto si è verificato in loro presenza (con la parola "testimoni" ci si riferisce senz'altro ad individui adulti, diversi dal docente che aveva "in carico" la classe, ma ci si riferisce anche ad alunni diversi da quello che ha subito il danno: in tal caso, però, l'utilità processuale di quanto da questi riferito sarà più apprezzabile ove essi abbiano raggiunto i quattordici anni, che corrisponde all'età dell'imputabilità);
- 5) l'eventuale intervento dell'infermeria scolastica o dell'ambulanza e, comunque, la descrizione del soccorso prestato;
- 6) nel caso di infortuni verificatisi durante le lezioni di educazione fisica, l'indicazione del tipo di esercizio o della pratica sportiva che si stava svolgendo, delle sue caratteristiche tecniche e dei coefficienti di difficoltà e/o pericolosità in relazione all'età dell'alunno, la presenza e l'utilizzo di strumenti di protezione; l'inclusione dell'esercizio nella programmazione didattica nazionale e della classe;
- 7) nel caso di infortunio verificatosi con l'uso di giocattoli (da interno o da luoghi all'aperto) e si faccia questione della conformità "a norma" degli stessi, si dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'esistenza del marchio "CE" sul prodotto;
- 8) nel caso di infortunio verificatosi in luogo diverso dalla classe o in momenti di "passaggio" della vigilanza da un adulto ad un altro adulto (ad es. infortunio accaduto durante l'intervallo o in corridoio o in bagno, ecc.) dovranno essere descritte le modalità di organizzazione in tali luoghi e momenti, trasmettendo gli atti di organizzazione (ad es. circolari interne, stralcio del regolamento di istituto, ecc.);
- 9) nel caso di infortunio verificatosi durante attività quali il pre-scuola, il post-scuola, il campo estivo, ecc., o di altre attività che coinvolgano la competenza dell'ente locale, si dovrà rappresentare e documentare come l'organizzazione dell'attività sia stata in astratto prevista (as ed. attraverso la stipulazione di una convenzione fra istituzione scolastica ed ente locale, o attraverso lo scambio delle rispettive delibere, ecc.) ed in concreto realizzata (ad es. quale personale era presente, statale, dell'ente locale o di ditte in appalto, trasmettendo nel caso il relativo contratto);
- 10) nel caso di infortuni verificatisi all'uscita da scuola (la responsabilità per fatti dannosi verificatisi in entrata, durante il percorso casa-scuola è riferibile ai genitori o all'amministrazione locale in caso di servizio di scuola-bus), si dovrà rappresentare e documentare come sia stata organizzata la gestione della vigilanza sugli alunni nel momento dell'uscita da scuola;
- 11) stesso dicasi, se l'infortunio si sia verificato durante uscite didattiche o gite scolastiche.

Tale relazione con i suoi allegati fra i quali va inclusa la polizza per la responsabilità civile che l'istituzione scolastica abbia stipulato (comprensiva di tutte le condizioni, generali e speciali) sarà trasmessa all'Avvocatura dello Stato nel termine indicato da questa (oltre, ovviamente a quant'altro dalla stessa richiesto caso per caso) ovvero nel più breve tempo possibile dal momento della (irrituale) notificazione dell'atto di citazione presso la sede dell'istituzione scolastica (si deve tenere conto che per la costituzione in giudizio del convenuto è previsto il termine di venti giorni prima della data fissata per l'udienza di prima comparizione, indicata nell'atto e quindi ben conoscibile).